



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

Provincia di Cremona

Via Carioni 13 - 26017 Trescore Cremasco

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale n.8 _____
del 07/04/2011

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e succ.modific.)

SOMMARIO

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1** **Ambito di applicazione e finalità del regolamento**
- Art.2** **Definizione spazi ed aree pubbliche**
- Art.3** **Distinzione delle occupazioni**

PARTE II – DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

- Art.4** **Concessione**
- Art.5** **Domanda di occupazione**
- Art.6** **Occupazioni d’urgenza**
- Art.7** **Mestieri girovaghi, artisti e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**
- Art.8** **Istruttoria della domanda**
- Art.9** **Rilascio della concessione**
- Art.10** **Pareri**
- Art.11** **Provvedimento di concessione**
- Art.12** **Obblighi del concessionario**
- Art.13** **Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive**
- Art.14** **Rinnovo della concessione**
- Art.15** **Subentro nella concessione**
- Art.16** **Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione**
- Art.17** **Decadenza ed estinzione della concessione**
- Art.18** **Riassegnazione concessione all’occupazione del suolo pubblico**

PARTE III - DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art.19** **Classificazione del Comune**
- Art.20** **Suddivisione del territorio in categorie**
- Art.21** **Tariffe**
- Art.22** **Soggetti passivi**
- Art.23** **Criteri di applicazione della tassa**
- Art.24** **Criteri di misurazione della superfici**

- Art.25** Autovetture per trasporto pubblico e privato
- Art.26** Distributori di carburante
- Art.27** Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art.28** Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento
- Art.29** Occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico Servizio
- Art.30** Riduzione tassa permanente
- Art.31** Riduzione tassa temporanea
- Art.32** Esenzione dalla tassa
- Art.33** Occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte di associazioni senza scopo di lucro, partiti e gruppi politici e organizzazioni sindacali
- Art.34** Esclusione dalla tassa
- Art.35** Modalità e termini di versamento della tassa
- Art.36** Il Responsabile della tassa
- Art.37** Attività di controllo
- Art.38** Sanzioni e interessi
- Art.39** Ravvedimento
- Art.40** Rimborsi
- Art.41** Ruoli coattivi
- Art.42** Contenzioso

PARTE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE

- Art.43** Concessioni in corso
- Art.44** Disposizione finale
- Art.45** Entrata in vigore
- Art.46** Pubblicità
- Allegato "A"
- Allegato "B"

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del D.Lgs.vo n.507/93 e successive modifiche e integrazioni, disciplina:

- a) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni per le occupazioni delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche;
- b) la classificazione in categorie delle strade, delle aree e degli spazi pubblici;
- c) la misura delle tariffe in relazione alla tipologia di occupazione ed alla categoria dell'area o dello spazio occupato;
- d) i criteri di applicazione della Tassa per l'occupazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche;
- e) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, della Tassa;
- f) il controllo e le sanzioni e l'eventuale contenzioso.

Art. 2

Definizione spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati spazi ed aree pubbliche:
 - a) le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzate;
 - b) i tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
 - c) tratti di e provinciali che attraversano i centri abitati così come individuati, ai sensi D.Lgs.vo 30.4.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" con deliberazione della Giunta Comunale n.107 del 05/04/1993
2. Non sono considerati invece, spazi ed aree pubbliche i beni del patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del codice civile.
3. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Art. 3

Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in:
 - a) **occupazioni permanenti** quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad 1 anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti (sono stabili le

occupazioni che comportano la sottrazione continuativa e senza soluzioni di continuità dell'area o del suolo all'uso della collettività);

b) **occupazioni temporanee** quelle di durata inferiore ad 1 anno, anche se ricorrenti;

2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:

a) **occupazioni di suolo pubblico;**

b) **occupazioni del sottosuolo pubblico**, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;

c) **occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico**, comprese quelle con cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, le occupazioni con tende fisse retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico, per l'installazione delle quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ufficio preposto (Ufficio Tecnico);

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate dal Comune.

PARTE II

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

Art. 4

Concessione

1. Qualsiasi occupazione d'aree o spazi di cui all'art. 3, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. La concessione consente al richiedente l'uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Sono escluse dall'obbligo della preventiva concessione, ma soggette ad una preventiva comunicazione da inviare all'Ente ed all'eventuale Concessionario della riscossione, le seguenti occupazioni che non presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 2:
 - a) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 4 ore purché non implicino l'emanazione di provvedimenti relativi alla circolazione stradale;
 - b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
4. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale, ad esclusione di quelle di cui al precedente comma, sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dell'estinzione della concessione medesima.

Art. 5

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore, con indicazione del conto fiscale;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, individuato in base al principio generale stabilito dall'art. 2;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che intende occupare;

- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la destinazione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) disegni e grafici, con relative misure, atti ad individuare l'opera stessa.
3. La domanda predisposta secondo le modalità sopra indicate dovrà essere presentata almeno 7 giorni prima della data di inizio dell'occupazione temporanea, ai fini del rilascio della concessione in tempo utile.
- Qualora l'occupazione di suolo pubblico si realizzi su suolo/area per i quali si renda necessaria l'emissione di provvedimenti di limitazione alla circolazione del traffico stradale, la richiesta di rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico deve essere presentata almeno 10 giorni precedenti l'occupazione.
4. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi e documenti:
- a) marca da bollo nella misura disposta per legge da applicare all'atto di concessione. Detta marca da bollo sarà restituita contestualmente all'eventuale provvedimento di diniego;
 - b) autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
5. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.
6. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 445/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
7. L'ufficio competente, al fine di agevolare i richiedenti, predispone appositi moduli per la domanda di concessione reperibili presso l'URP, l'Ufficio Tributi e il sito istituzionale dell'Ente.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione direttamente al competente Ufficio Comunale oppure tramite fax, e-mail entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo all'effettuata occupazione.
3. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 7

Mestieri girovagi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività solo dopo aver ottenuto il provvedimento di concessione.

Da questa disposizione sono esonerati singoli o piccolissimi gruppi che sostano per un tempo massimo di due ore senza pregiudizio per la circolazione, per la pubblica incolumità negli orari consentiti e con eccezione per i giorni di fiera e mercato.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 114/1998, le Leggi Regionali specifiche in materia ed i regolamenti comunali, non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 300 metri.

Art. 8

Istruttoria della domanda

1. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria e la loro definizione, secondo il Regolamento comunale che disciplina funzionamento e l'organizzazione dei servizi e degli uffici o con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

2. Nell'istruttoria della domanda viene tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede. aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali.

Pertanto nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o può essere imposta l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

Art. 9

Rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Responsabile del Procedimento competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) deposito cauzionale, ove ritenuto necessario;
- b) spese di sopralluogo e di istruttoria per occupazioni di strade e aree pubbliche disciplinate dal Nuovo Codice della Strada;
- c) spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione) ed altri oneri fiscali eventualmente dovuti;

2. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposita convenzione (da allegare al provvedimento di concessione), qualora ciò sia ritenuto necessario e/o opportuno dall'ufficio competente all'emanazione della concessione.

3. Il mancato pagamento, nei termini stabiliti nel presente regolamento di eventuali canoni relativi a precedenti provvedimenti di concessione riferiti al medesimo soggetto richiedente, costituisce motivo ostativo al rilascio di nuovi atti di concessione.

4. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art. 6.

5. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Servizio competente, tenuto conto delle spese di ripristino del corpo stradale, delle aree e delle strutture pubbliche. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento.
6. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

Art. 10

Pareri

1. Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale che possa causare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni, deve essere chiesto il parere preventivo alla Polizia Locale.
2. Ove occorra, dove essere chiesto il parere del settore Lavori Pubblici e/o del settore Urbanistica e Patrimonio.
3. Per le strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati, deve essere chiesto il preventivo parere alla Polizia Locale.

Art. 11

Provvedimento di concessione

1. L'atto di concessione, che viene rilasciata dall'Ufficio competente, deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 5., comma 2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere la tassa di occupazione entro il termine indicato, qualora l'occupazione sia soggetta a tassa;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.12 del presente regolamento.
2. In caso di presentazione di più domande per la stessa area e per il medesimo periodo, a parità di condizioni, costituisce titolo di preferenza, secondo il seguente ordine:
 - a) la data di presentazione;
 - b) la richiesta dei titolari dei negozi e/o dei pubblici esercizi, che chiedano la concessione per lo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione delle merci;
3. L'Ente si riserva, nell'ambito della propria discrezionalità e nei limiti posti dalla vigente normativa, di salvaguardare gli interessi della collettività ed i programmi amministrativi pianificati, stabilendo ulteriori o diversi criteri di assegnazione, da adottarsi eventualmente di volta in volta con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 12

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in ripristino, al termine della

concessione dell'occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese.

- b) Richiedere preventivamente l'autorizzazione del Comune ed osservare, nell'esecuzione, tutte le condizioni nella stessa stabilite, per l'effettuazione di lavori sull'area in occupazione. In tal caso, il concessionario dovrà dare comunicazione dell'inizio e del compimento dei lavori all'ufficio tecnico comunale. Eventuali danni arrecati nel corso dei lavori a beni ed impianti comunali dovranno essere immediatamente riparati o risarciti, secondo le decisioni adottate dal Comune. Le opere realizzate senza autorizzazione danno diritto al comune ad ottenere il ripristino della situazione iniziale.
- c) Esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento della Tassa. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto di concessione, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvede a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
- d) Sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione.
- e) Versare la tassa dovuta entro il termine indicato nella concessione.
- f) Non subaffittare.
- g) Ridurre al minimo gli eventuali intralci alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- h) Mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
- i) Occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi le attività esplicitate nella stessa.

Art 13

Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive

1. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'agente accertatore dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
2. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 14

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate. In nessun caso la proroga della concessione temporanea determina la trasformazione della stessa in permanente, anche con riferimento al calcolo della tassa.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno sette giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

4. Il mancato pagamento della tassa, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o la proroga.

Art. 15

Subentro nella concessione

1. Il diritto di concessione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che:

- a) rimangano invariate le modalità di occupazione;
- b) rimangano invariate le attività indicate nell'atto di concessione originario.

Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente concessione ai fini della modifica di titolarità.

Il Comune si riserva comunque di emettere nuovo provvedimento di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.

2. Il provvedimento di concessione per le occupazioni temporanee e/o per quelle permanenti legate a pubblici esercizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

Art.16

Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, sospendere, revocare o modificare il provvedimento di concessione, fatte salve le ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 ed in presenza dei necessari presupposti.

2. In caso di provvedimento di revoca, sarà assegnato al concessionario un termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero dello spazio occupato, decorso il quale i lavori suddetti saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

3. La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione disposto dal comune danno diritto al rimborso proporzionale della tassa di occupazione già corrisposta.

4. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al comune.

5. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione, non dà diritto, anche parziale, alla restituzione o refusione del tributo, ovvero a compenso di sorta.

6. In entrambe le ipotesi richiamate non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di concessione.

Art. 17

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- Il mancato versamento della tassa di occupazione dovuta nei termini previsti;

- L'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico e del bene pubblico concesso.
 - Il mancato adempimento e/o le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - La mancata occupazione dell'area avuta in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazioni permanenti;
 - 10 giorni successivi, nel caso di occupazioni temporanee.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
- La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza o estinzione la tassa già assolta **non verrà restituita**.

Art. 18

Riassegnazione concessione all'occupazione del suolo pubblico

In seguito alla revoca, rinuncia, decadenza o estinzione della concessione del suolo pubblico l'Ente può procedere alla assegnazione di tale suolo ad altro richiedente.

Parte III

Disposizioni di natura tributaria

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e del Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993.

Art. 19

Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs.507/93, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., i comuni, in base alla popolazione residente al 31/12 del penultimo anno antecedente quello in corso, vengono divisi nelle seguenti classi:

- I. Comuni con oltre 500.000 abitanti,
- II. Comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti,
- III. Comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti,
- IV. Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti .,
- V. Comuni fino a 10.000 abitanti -

I Comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe terza, **il Comune di Trescore Cremasco**, agli effetti dell'applicazione della appartiene alla **V^a classe**.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previste dall'art.40, comma 3 del Decreto Legislativo n.507/93.

Art. 20

Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto Decreto Legislativo 507/93, il territorio del Comune/Provincia di Trescore Cremasco si suddivide in n. 2 (due) categorie, come da elenco allegato, facente parte integrante del presente Regolamento.

Art. 21

Tariffe

Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n.507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- **Prima categoria 100% per cento;**
- **Seconda categoria 80 % per cento;**

Ai sensi del comma 2 lettera c, dell'art. 45, così come modificato dal comma 61 art. 3 della legge 549/95, le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,129 al metro quadrato e per giorno Comuni I[^]-II[^] -III[^] classe, € 0,077 al metro quadrato e per giorno Comuni IV[^] e V[^] classe e province, comprese le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Art. 22

Soggetti passivi

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n.507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 23

Criteri di applicazione della tassa

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari **con arrotondamento all'unità superiore** della cifra contenente decimali.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 20 ed all'elenco "A", allegato al presente regolamento di cui forma parte integrante. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffe deliberate dalla Giunta, in ordine alle varie categorie ed alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 24

Criteri di misurazione dello spazio occupato

1.La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2.Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.

3. Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

4. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi vendita nei mercati o comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo viene determinata in relazione alla sola parte di essa sporgente dai banchi e dalle aree medesime.

5. I vasi delle piante, le balaustre ed ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

6. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diverse si tassano con la tariffa della categoria superiore.

Art. 25

Autovetture per trasporto pubblico o privato

Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del Dlgs. 507/93 e del comma 63 - lettera "b" - dell'art. 3 della legge 549/95, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

La tassa complessiva dovuta per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.

Analogo criterio è adottato in caso di occupazione con autovetture adibite a trasporto privato per le aree espressamente destinate dal Comune.

Art. 26

Distributori di carburante

La tassa per i distributori di carburante stabilita in base alla tariffa deliberata, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 27

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale.

Art. 28

Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento

La tassa, con i criteri e le misure dello spazio occupato di cui ai precedenti artt. 23 e 24, si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe giornaliere di cui all'allegato "B", parte integrante del presente Regolamento, previste dall'art.45 del D.Lgs. n.507/93:

- fino a 12 ore : riduzione del 30%;
- oltre 12 ore e fino a 24 ore : tariffa intera;
- fino a 14 giorni : tariffa intera;
- oltre 14 giorni e fino a 30 giorni : riduzione del 20%;
- oltre i 30 giorni : riduzione del 50%.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, e' in facoltà del comune o della provincia disporre la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al massimo del 50 per cento (art.45)

Art. 29

Occupazione realizzate con cavi, condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio

La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfettariamente in € 0,774 (fino a 20.000 abitanti) per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell'anno precedente.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,46.

La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 30

Riduzioni della tassa permanente

In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. Ai sensi dell' art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
2. Ai sensi dell'art. 44 comma 1, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c, la tariffa è ridotta fino al 50%;

3. Ai sensi dell'art 44 comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.

Art. 31

Riduzioni taxa temporanea

Ai sensi dell'art.45 del come da D.Lgs.507/93 modif. dall'art.1 del D.Lgs.566/93, alle occupazioni temporanee si applicano le seguenti riduzioni:

1. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta fino a 1/3;
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la taxa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
4. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. La tariffa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 20% ;.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive si applica la **tariffa ridotta dell'80 %**.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante **convenzione**, su apposito modulo predisposto dal Comune, **a tariffa ridotta del 50 %**.
8. Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs.507/93: occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie, **la tariffa è ridotta del 50 %**.
9. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, come da D.Lgs.507/93 modif. dall'art.1 del D.Lgs.566/93, le tariffe sono **ridotte dell'80%**.

Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione:

del 50 % fino a 100 metri quadrati,

del 25 % per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati,

del 10 % per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

Art. 32

Esenzione dalla taxa

1. Sono esenti dal pagamento della taxa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a. Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Provincie, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c. D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

- b. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
- c. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- d. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- e. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
- f. Le occupazioni di aree cimiteriali.
- g. Gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.
- h. Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10,00 metri quadrati.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a. Commercio ambulante itinerante: soste fino a 1 ora;
- b. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civile e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c. Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- d. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e. Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore.

Art. 33

Occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte di associazioni senza scopo di lucro, partiti e gruppi politici e organizzazioni sindacali

- 1. Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali

promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10,00 metri quadrati, con esclusione dei periodi fissati per le campagne elettorali o referendarie, per le quali vengono individuati gli spazi e le strutture pubbliche disponibili con apposita ordinanza sindacale.

2. L'occupazione del suolo pubblico viene concessa ad associazioni senza scopo di lucro, a partiti o gruppi politici ed alle organizzazioni sindacali per manifestazioni politiche o sindacali all'aperto, per iniziative aventi carattere culturale, ricreativo e funzione sociale. E' esclusa l'occupazione per attività che abbiano finalità commerciali, di lucro o di culto. Sono previamente vietate:

- manifestazioni contrarie all'ordinamento vigente, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- manifestazioni che possano turbare, anche attraverso la dinamica di svolgimento, la pubblica quiete e convivenza dei cittadini;

3. Le occupazioni devono essere di modesta entità, con l'utilizzo di tavolini, pannelli, cavalletti, gazebo per la raccolta di firme, per petizioni agli organi legislativi regionali, nazionali e sovranazionali, per la formazione delle liste elettorali per tesseramenti o informazioni politiche o sindacali in genere.

Manifestazioni più complesse con l'uso di palchi, sedie, tendoni, sono disciplinate da apposito regolamento.

4. La domanda deve essere corredata di tutti i seguenti elementi:

- a. i dati anagrafici e indirizzo del richiedente;
- b. l'individuazione specifica dell'area da occupare precisandone l'entità in mq;
- c. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi o supporti fisici con cui si intende occupare, la loro metratura;
- d. il giorno ed il periodo orario per cui viene chiesta l'occupazione,
- e. la firma da parte del richiedente.

5. La domanda può riferirsi ad occupazione del suolo pubblico per la durata massima di due giorni, anche non continuativi dalle ore 8,00 alle ore 24,00. Nella concessione dello spazio prevale la richiesta pervenuta prima. A tal fine, fa fede la data ed il numero di registrazione dell'ufficio protocollo comunale.

Qualsiasi iniziativa organizzata dall'Amministrazione comunale gode di priorità assoluta. Il servizio di pulizia degli spazi utilizzati, gli allacciamenti e le forniture delle eventuali utenze, l'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari e quant'altro occorrente per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni prescritte sono a carico esclusivo dell'utilizzatore degli spazi.

L'utilizzo dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di sicurezza degli ambienti e dei lavoratori.

Qualora l'occupazione di suolo pubblico sia richiesta anche per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o per lo svolgimento di spettacoli e intrattenimenti pubblici, dovranno essere richiesti all'ufficio commercio comunale i relativi titoli abilitativi previsti dalle normative vigenti.

6. L'uso degli spazi implica, da parte del concessionario, una responsabilità, sia per il corretto uso, sia per la tutela del patrimonio pubblico. Pertanto, all'atto di concessione

il richiedente verrà individuato come il responsabile del buon uso, che risponderà degli eventuali danni arrecati.

Gli spazi concessi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità dichiarate al momento della richiesta.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare le autorizzazioni in uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

7. Gli uffici competenti hanno la facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessione d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:

- trasgressori delle norme del presente regolamento;
- portatori di danni intenzionali o derivanti da negligenza allo spazio pubblico;
- l'occupazione da parte del concessionario sia tale da pregiudicare la salute e l'incolumità dei cittadini.

Art. 34

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art 42 comma 4 del D.Lgs. 507/93, così come indicato dalla legge 549 del 28/12/1995 comma 59 articolo 3, non si fa luogo alla tassazione, eccettuato il caso di cumulabilità di superficie di cui all'articolo 18, delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della Legge 549/95, la tassa non si applica per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi"

4. Ai sensi dell'art. 3 lett. b) del comma 63 della Legge 549 del 28/12/1995, sono esonerate dalla tassa le aree permanentemente destinate a parcheggio a pagamento su cui viene corrisposto il della Tassa di concessione.

Art. 35

Modalità e termini di versamento della tassa

1. Il pagamento della tassa, degli eventuali interessi moratori, spese, sanzioni ed eventuali altri accessori dovuti, deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

2. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre

dell'anno di rilascio medesimo. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato il 31 gennaio.

3. Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa è da effettuarsi **in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione**.

4. Il pagamento della Tassa deve avvenire all'atto del rilascio della concessione, salvo quanto di seguito indicato:

- a) per le concessioni ricorrenti o che si protraggono nell'anno successivo a quello di rilascio, il pagamento dovrà avvenire se in unica soluzione entro il giorno 31 gennaio;
- b) per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, il pagamento deve essere eseguito entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Al momento del rilevamento dell'occupazione gli Agenti della Polizia Locale acquisiscono i dati anagrafici degli occupanti e li trasmettono all'Ufficio tributi o al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza;
- c) per le occupazioni in parcheggi pubblici a pagamento, prima dell'inizio dell'occupazione;
- d) per le occupazioni abusive entro il giorno successivo in cui viene contestata la violazione.

5. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della legge n.549/95, la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 5,00 (come da Regolamento Comunale per versamenti, rimborsi, interessi e compensazioni tributi comunali diversi)

6. Qualora il termine di scadenza cada di sabato, di domenica o altro giorno festivo, si considera regolarmente eseguito, il versamento effettuato il primo giorno feriale successivo.

7. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nel provvedimento di accertamento.

8. Non si fa luogo al versamento, al rimborso ed all'accertamento quando l'importo dovuto è inferiore o pari, tenuto conto dell'arrotondamento, a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per versamenti, rimborsi, interessi e compensazioni tributi comunali diversi. Non è dovuto il versamento a conguaglio quando il dovuto è inferiore o pari, tenuto conto dell'arrotondamento, a Euro 5,00.

Art. 36

Il Responsabile della Tassa

1. L'amministrazione Comunale, nell'ambito della propria struttura organizzativa, designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione della Tassa secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e della riscossione della Tassa.

Art. 37

Attività di controllo

1. Il responsabile della Tassa, in riferimento alle occupazioni di cui all'art.4 comma 4 del presente regolamento (occupazioni abusive) dispone il recupero dell'omesso pagamento della Tassa.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo della Tassa contestato;
 - b) interessi e maggiorazioni nelle misure previste dal successivo articolo 40.
 - c) modalità e termini entro i quali effettuare i pagamenti.
3. L'avviso di contestazione deve essere notificato al concessionario anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 38

Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65;
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad 1/3 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.
4. Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al 30%.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi del **tasso di interesse legale** da calcolarsi a giorni per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data del verbale di contestazione, emesso ai sensi del precedente articolo 3, comma 1 lettera c), fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di effettivo pagamento.
7. Il mancato versamento della Tassa stabilito nell'atto di concessione entro 120 giorni dai termini previsti dal precedente articolo 38, comporta la decadenza della concessione a decorrere dalla data del mancato pagamento, diventando occupazione abusiva.
8. Per le occupazioni abusive di cui al precedente articolo 4, comma 4, si applica la sanzione pecuniaria pari al 100% della Tassa dovuta, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 285/92.
9. Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

Art.39

Ravvedimento

1. La sanzione comminabile è ridotta, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n.472/97 e successive modifiche e integrazioni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno:

Art. 40

Rimborsi

1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca della concessione come regolata dal precedente articolo 16, la Tassa eventualmente corrisposta anticipatamente è rimborsata, su richiesta scritta del concessionario, limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

4. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di richiesta del rimborso.

5. Non si dà luogo al rimborso delle spese di rilascio della concessione, così come regolato dal precedente articolo 16.

6. L'importo dovuto a titolo di rimborso della Tassa è arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

7. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia e quindi rispettivamente l'art. 2948 e l'art. 1284.

8. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 41

Ruoli coattivi

La riscossione coattiva della tassa viene effettuata secondo le modalità previste dal DPR 602/73 tramite il concessionario del servizio riscossioni oppure in proprio dall'Ente secondo le modalità stabilite dal R.D. n. 639/1910.

1. Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono rimosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:

a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;

b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui la R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di

riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'articolo n.53, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15dicembre 1997, n. 446.

2. Le spese previste per espletamento della procedura coattiva sono addebitate al debitore, salvo diversa disposizione prevista dalla normativa in materia.

Art. 42

Contenzioso

Contro l'applicazione della Tassa può essere esperito ricorso al giudice tributario, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs n. 546/1992.

PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
PUBBLICITÀ – ENTRATA IN VIGORE

Art. 43

Concessioni in corso

1. Le concessioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la propria validità fino alla scadenza originariamente indicata:

- a) con il pagamento della Tassa, se l'occupazione prevede il pagamento della Tassa, previo apposito atto di accettazione scritto da parte del concessionario nel quale si prende atto della misura della Tassa e delle relative modalità di pagamento;
- b) se l'occupazione non prevede il pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in modo automatico.

2 E' fatta salva le loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 44

Disposizione finale

1. In sede di prima applicazione, qualora la tariffa della Tassa sia determinata oltre il termine del 31 dicembre, il pagamento della Tassa deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

3. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

Art. 45

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal giorno successivo alla data di intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

Art. 46

Pubblicità

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Tributi del Comune e sulla rete web dell'Ente.



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Provincia di Cremona

Via Carioni 13 - 26017 Trescore Cremasco

ALLEGATO "A"

Specificare l'elenco delle vie e la relativa categoria che si intende attribuite

N.	CATEGORIA ATTRIBUITA	ELENCO DELLE VIE
1.	1 [^]	PASSAGGIO TEDOT
2.	1 [^]	PIAZZA CHIESA
3.	1 [^]	VIA ALZENI
4.	1 [^]	VIA ASILO
5.	1 [^]	VIA CARIONI
6.	1 [^]	VIA DEL MERLO
7.	1 [^]	VIA DUGNANI
8.	1 [^]	VIA GORIZIA
9.	1 [^]	VIA GROPELLI
10.	1 [^]	VIA MAGRI
11.	1 [^]	VIA MARCONI
12.	1 [^]	VIA MILANO
13.	1 [^]	VIA MONTELLO
14.	1 [^]	VIA MULINO
15.	1 [^]	VIA PAPA GIOVANNI XXIII
16.	1 [^]	VIA PAVESI
17.	1 [^]	VIA S. MARTINO
18.	1 [^]	VIA SCAINI
19.	1 [^]	VIA TRIESTE

20.	1^	VIA VERDELLI
21.	1^	VIA VERDI
22.	1^	VIA ZANINI
23.	1^	VIALE DE GASPERI
24.	2^	VIA ALCHINA
25.	2^	VIA ASCHEDAMINI
26.	2^	VIA BELTRAMELLI
27.	2^	VIA BOTTESINI
28.	2^	VIA CA' NOA
29.	2^	VIA DALMAZIA
30.	2^	VIA DEI CARNEVALI
31.	2^	VIA DEI FONTANILI
32.	2^	VIA DEI PLATANI
33.	2^	VIA DEI RUNCHEI
34.	2^	VIA DEL MOSO
35.	2^	VIA DELLA BALDINA
36.	2^	VIA DELLA FOPPA
37.	2^	VIA DELLE PALERE
38.	2^	VIA DESGIOI
39.	2^	VIA DON MAZZOLARI
40.	2^	VIA DON PATRINI
41.	2^	VIA EUROPA
42.	2^	VIA FILATOIO
43.	2^	VIA IV NOVEMBRE
44.	2^	VIA KAROL WOJTYLA
45.	2^	VIA MANDELLI

46.	2^	VIA MANZONI
47.	2^	VIA MORO
48.	2^	VIA MURIS DI RAGOGNA
49.	2^	VIA PESADORI
50.	2^	VIA PICCINARDI
51.	2^	VIA ROGGIA FONTANILE
52.	2^	VIA S. AGATA
53.	2^	VIA SONCINO
54.	2^	VIA STRADIVARI
55.	2^	VIA VITTORIO VENETO
56.	2^	VIA ZAVAGLIO
57.	2^	VIALE MATTEOTTI
58.	2^	VIALE RISORGIMENTO
59.	2^	VICOLO CANTONI
60.	2^	VICOLO S. ROCCO



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

Provincia di Cremona

Via Carioni 13 - 26017 Trescore Cremasco

ALLEGATO "B"

ELENCO DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI APPLICATE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazione temporanea di suolo pubblico

Tariffa base giornaliera al mq.:

Categoria 1 [^]	€	1,03
Categoria 2 [^]	€	0,83

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

Fino a 12 ore (riduzione del 30%)

Fino a 14 giorni

Categoria 1 [^]	€	0,72
Categoria 2 [^]	€	0,66

Fino a 12 ore (riduzione del 30%)

Oltre i 14 giorni e fino a 30 giorni (riduzione del 20%)

Totale riduzione 50%

Categoria 1 [^]	€	0,52
Categoria 2 [^]	€	0,41

Fino a 12 ore (riduzione del 30%)

Oltre i 30 giorni (riduzione del 50%)

Totale riduzione 80%

Categoria 1 [^]	€	0,21
Categoria 2 [^]	€	0,17

Oltre le 12 ore e fino alle 24 ore (tariffa intera)

Fino a 14 giorni (tariffa intera)

Categoria 1^ € 1,03

Categoria 2^ € 0,83

Oltre le 12 ore e fino alle 24 ore (tariffa intera)

Oltre i 14 giorni e fino a 30 giorni (riduzione del 20%)

Categoria 1^ € 0,83

Categoria 2^ € 0,66

Oltre le 12 ore e fino alle 24 ore (tariffa intera)

Oltre i 30 giorni (riduzione del 50%)

Categoria 1^ € 0,52

Categoria 2^ € 0,41

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo

Tariffa giornaliera per mq con riduzione del 50%

Categoria 1^ € 0,52

Categoria 2^ € 0,41

RIDUZIONI

Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa base è ridotta del 80%

Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta del 70%

Per le occupazioni temporanee del suolo di cui all'art.46 del D.Lgs.507/93 la tariffa base è ridotta del 50%

Le occupazioni in oggetto effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa base

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa base è ridotta del 20%

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell' 80%

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo stradale di cui all'art.47 del D.Lgs.507/93.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

- | | | |
|---|---|------|
| a) fino a 1Km lineare e di durata non superiore a 30 giorni | € | 5,16 |
| b) oltre 1Km lineare e di durata non superiore a 30 giorni | € | 7,75 |

Se la durata di dette occupazioni è superiore ai 30 giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali

- fino a 90 giorni + 30%
- oltre i 30 giorni e fino a 180 giorni + 50%
- di durata superiore a 180 giorni +100%

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazione permanente di suolo pubblico per ogni mq. e per anno

Tariffa base al mq.:

Categoria 1^ € 17,56

Categoria 2^ € 14,05

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo
per ogni mq. e per anno (riduzione del 50%)

Categoria 1^ € 8,78

Categoria 2^ € 7,02

Per le occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo
pubblico la tariffa è ridotta del 70%

Categoria 1^ € 5,27

Categoria 2^ € 4,21

Per le occupazioni con passi carrabili riduzione del 50%

Categoria 1^ € 8,78

Categoria 2^ € 7,02

Per le occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione
dei carburanti riduzione del 50%

Categoria 1^ € 8,78

Categoria 2^ € 7,02